SENTENZA DELLA CORTE
DEL 5 DICEMBRE 1973 [1]

E. Kampffmeyer
contro Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht)

«Tasse di conguaglio»

Causa 124-73

Massime

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Cereali — Prodotti trasformati — Manioca — Farina denaturata — Prelievo — Calcolo — Tassa di conguaglio — Spese di denaturazione — Detrazione — Divieto

(Regolamento del Consiglio n. 19, art. 14, n. 1, A; regolamento del Consiglio n. 55, art. 7)

L'art. 14, n. 1, lett. A, b) del regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962, n. 19, in relazione all'art. 7, n. 2, del regolamento dello stesso Consiglio 30 giugno 1962, n. 55, va interpretato nel senso che dal prelievo sulla «farina di manioca denaturata», di cui alla voce 11.06 della tariffa doganale comune, non si devono detrarre né la tassa di conguaglio riscossa all'importazione del prodotto, né le spese di denaturazione.

Nel procedimento 124-73,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht dell'Assia (VII Sezione), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

E. KAMPFFMEYER, Amburgo,

e

EINFUHR- UND VORRATSSTELLE FÜR GETREIDE UND FUTTERMITTEL, Francoforte sul Meno,

1 — Lingua processuale: il tedesco.

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 14 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 (GU 1962, n. 30) in relazione all'art. 7 del regolamento del Consiglio 30 giugno 1962, n. 55 (GU 1962, n. 54), per quanto riguarda la detrazione della tassa di conguaglio e delle spese di denaturazione nel calcolo del prelievo sui prodotti trasformati a base di cereali,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco (relatore), J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Gli antefatti e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

1. La ditta E. Kampffmeyer, alla quale la «Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel» di Francoforte sul Meno (in prosieguo, «EVstG») aveva rilasciato varie licenze per l'importazione di «farina denaturata», contestava l'entità del prelievo fissato dalla EVstG nelle licenze stesse, in quanto a suo avviso l'aliquota non era stata calcolata correttamente.

A sostegno della sua tesi, nella domanda proposta al Finanzgericht dell'Assia essa osserva che nel calcolo del prelievo da applicare alla «farina di tapioca» importata si deve tener conto sia della tassa di conguaglio, nella misura del 90 %, sia delle spese di denaturazione.

La EVstG eccepisce che la domanda è infondata, sostenendo, in primo luogo, che i principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza 12 maggio 1971 (causa 76-70, Wünsche, Raccolta 1971, pag. 393) non si applicano ai prodotti trasformati a base di cereali e, inoltre, che le spese di denaturazione sono già state prese in considerazione, come risulta dalla differenza esistente fra l'aliquota del prelievo sulla «farina di tapioca» e quella del prelievo sulla «farina di tapioca denaturata».

Ritenendo che la controversia sia legata ad un problema d'interpretazione del diritto comunitario, il Finanzgericht dell'Assia, con ordinanza 27 marzo 1973, pervenuta in cancelleria il 17 aprile 1973, ha deciso di sospendere il procedimento

e di sottoporre a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se l'art. 14, n. 1, lett. A, b) del regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962, n. 19 (relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; GU 1962, pag. 933), in relazione all' art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio CEE 30 giugno 1962, n. 55 (relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali; GU 1962, pag. 1583) vada interpretato nel senso che dal prelievo per la farina di tapioca denaturata (voce doganale 11.06) si devono detrarre la tassa di conguaglio e le spese di denaturazione.

In caso affermativo:

2. In base a quali norme, in quale forma ed in quale misura si dovrebbe allora detrarre la tassa di conguaglio di cui si è tenuto conto nello stabilire il prezzo d'entrata per l'orzo, dopoché il prelievo per la farina di tapioca denaturata à stato calcolato in base a detto prezzo d'entrata, a norma dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 55.»

2. La Kampffmeyer, rappresentata dall' avv. Walter Röll, del foro di Amburgo; la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Martin Seidel, in qualità di agente; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Kalbe, hanno depositato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le parti nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 3 ottobre 1973.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 novembre 1973.

II — Le osservazioni presentate in forza del protocollo sullo statuto della Corte

Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte si possono riassumere come segue:

A — Osservazioni della Kampffmeyer

1. *Sulla detrazione della tassa di conguaglio,* la Kampffmeyer espone anzitutto le conclusioni che si desumono, a suo parere, dalla giurisprudenza della Corte in materia, e in particolare dalla sentenza 76-70: secondo questa pronunzia, la tassa di conguaglio vigente in Germania avrebbe presentato il carattere, illecito, di una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, qualora il prezzo interno sul quale veniva allineato, mediante il prelievo, il prezzo estero della merce importata fosse stato fissato in modo da includere nelle spese commerciali una somma corrispondente alla tassa di conguaglio. Per evitare che il prelievo determinato con questo metodo avesse le stesse conseguenze illecite di una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, nel calcolo si sarebbe dovuto tener conto delle spese commerciali necessariamente a carico dell'importatore. Questa interpretazione, conforme alla «ratio» del regolamento n. 19/62 corrisponde altresì a quella del regolamento n. 55/62, atto col quale il primo di questi due regolamenti viene applicato anche ai prodotti trasformati, e che istituisce un prelievo basato sugli stessi principi ed avente gli stessi scopi del prelievo contemplato dal regolamento n. 19/62.

D'altra parte, dall'art. 7, n. 2, del regolamento n. 55/62, nonché dal quarto punto del preambolo, si desume che il legislatore comunitario ha considerato la «farina di tapioca denaturata» come un prodotto concorrente dell'orzo da foraggio, e che doveva quindi necessariamente giungere sul mercato interno ad un prezzo corrispondente — tenuto conto della differenza nel tenore di amido e di altre

differenze qualitative che condizionano l'uso del prodotto — al prezzo indicativo dell'orzo. Conforme a questa disciplina è anche il fatto che l'aliquota del prelievo era stata fissata con riferimento alla valutazione fatta dal Consiglio secondo i criteri sopra indicati, valutazione che doveva essere di per sé sufficiente a realizzare la necessaria perequazione dei prezzi.

Per realizzare il fine del regolamento n. 55/62 (consistente nella riscossione di un prelievo sulla farina di tapioca denaturata solo entro i limiti in cui questa poteva essere considerata un prodotto concorrente dell'orzo da foraggio ed il prelievo fosse indispensabile alla tutela dei produttori di orzo da foraggio, negli Stati membri o nella Comunità), la valutazione del Consiglio doveva esser fatta secondo un criterio identico per tutti gli Stati membri. In altri termini, detta valutazione avrebbe potuto raggiungere il suo scopo (che era quello di riscuotere prelievi il cui livello non fosse né eccessivo, né insufficiente) solo qualora fosse basata su un raffronto dei prezzi in una determinata fase del circuito commerciale. Mancando questo presupposto, la valutazione era inevitabilmente arbitraria.

L'unica questione da risolvere è perciò quella relativa alla determinazione della fase del commercio interno sulla quale si basava la valutazione, o che gli amministrati potevano e dovevano considerare come punto di riferimento. A differenza del regolamento n. 19/62, il regolamento n. 55/62 non contiene norme espresse in proposito. Tuttavia, in mancanza di indizi contrastanti e tenuto conto del sistema dei due regolamenti, si può partire dal concetto che il regolamento n. 55/62 abbia inteso prendere in considerazione la stessa fase del commercio su cui si basa il regolamento n. 19/62. Ciò premesso, il Consiglio non poteva procedere alla valutazione se non per allineare sul prezzo d'acquisto dell'orzo da foraggio, nella fase del commercio all'ingrosso, il prezzo dei prodotti di cui è causa, tenuto conto delle differenze di qualità e di destinazione. È infatti con riferimento alla fase del commercio all'ingrosso che il regolamento n. 19/62, come pure i regolamenti nn. 13/64 e 14/64, avevano fissato il prezzo d'entrata dei prodotti considerati.

I produttori di orzo, nella Comunità o nei singoli Stati membri, vendevano — come fanno tuttora — il loro prodotto ai grossisti, ad un prezzo che, incluse le spese di trasporto, corrispondeva al prezzo d'acquisto corrente nella fase del commercio all'ingrosso dei cereali. Questo prezzo comprendeva tutte le spese e gli oneri gravanti sull'orzo da foraggio nelle precedenti fasi del circuito economico, nonché tutte le spese commerciali sostenute sino alla fase del commercio all'ingrosso. Esso includeva perciò, nel periodo considerato, anche l'imposta sugli scambi che colpiva, direttamente o indirettamente, l'orzo da foraggio di produzione interna. Stando così le cose, l'importo del prelievo fissato per la farina di tapioca denaturata comprendeva anche tutte le spese commerciali e gli oneri fiscali gravanti, fino al momento considerato, sul prodotto nazionale concorrente. Affinché la tassa di conguaglio percepita sulle importazioni nella Repubblica federale non avesse l'effetto di un prelievo supplementare, era quindi necessario detrarre dal prelievo già calcolato un importo — eventualmente forfettario — corrispondente alla tassa di conguaglio.

Allo stato attuale della legislazione tedesca non è possibile, tuttavia, determinare forfettariamente l'importo della tassa da detrarre dal prelievo.

La Kampffmeyer conclude proponendo che la questione venga risolta come segue:

«Gli artt. 14 del regolamento n. 19/62 e 7 del regolamento n. 55/62, che si applicano ai fini del calcolo dei prelievi da riscuotere sui prodotti trasformati a base di cereali (art. 1 lett. d), in relazione all'allegato, del regolamento n. 19/62) vanno interpretati nel senso che il giudice nazionale può detrarre dal prelievo l'importo della tassa di conguaglio eventualmente percepita, qualora il legislatore non abbia stabilito una detrazione gene-

rale fondata su un'adeguata valutazione forfettaria.

Dalle norme finora adottate nella Repubblica federale di Germania non risulta una sufficiente riduzione dei prelievi.»

2. *Sulla detrazione delle spese di denaturazione.* La Kampffmeyer osserva in primo luogo che le considerazioni da lei svolte in precedenza si applicano in sostanza anche alla seconda questione. Non si può infatti sostenere che la detrazione dal prelievo delle spese relative alla denaturazione sia incompatibile col carattere generale del sistema dei prelievi. La farina di tapioca denaturata è una merce ben definita, che viene sempre sottoposta allo stesso trattamento. Di conseguenza, anche le relative spese possono essere oggetto di una valutazione forfettaria. Esse ammontano in media, approssimativamente, a 2-4 DM la tonnellata. Nulla vieta, comunque, di effettuare il calcolo in base alla cifra meno elevata.

La detrazione dal prelievo di queste spese di denaturazione può essere esclusa soltanto qualora delle spese stesse si sia già tenuto conto nel fissare il prelievo sul prodotto denaturato. La Kampffmeyer dichiara di non poter affermare, in base alle informazioni di cui dispone, se questa ipotesi si realizzi nella fattispecie.

B — Osservazioni della Repubblica federale di Germania

1. *Sulla detrazione della tassa di conguaglio,* la Repubblica federale di Germania ricorda quali erano le finalità del prelievo istituito dal regolamento n. 19/62, e sottolinea che il calcolo di questo elemento di stabilizzazione dei prezzi non veniva effettuato nello stesso modo per tutti i prodotti contemplati dal regolamento. Dopo aver illustrato il metodo di calcolo applicato per i prodotti di base, essa osserva che per i prodotti trasformati, fra i quali rientra la farina di tapioca denaturata, vigevano norme speciali, contenute nell'art. 14 del regolamento n. 19/62 e nel regolamento n. 55/62. Per i prodotti trasformati, infatti, il prelievo non poteva essere calcolato secondo i criteri vigenti per i prodotti di base, a causa dell'insufficiente trasparenza del mercato, della mancanza di prezzi e di qualità rappresentative, e quindi dell'impossibilità di stabilire un raffronto tra i vari prezzi sui quali è basata la fissazione del prelievo. Il prelievo sui prodotti trasformati è composto di due elementi, l'uno «fisso» — che per la farina di tapioca denaturata era uguale a zero — e l'altro «mobile». A norma dell' art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 55/62, l'elemento mobile, per un quintale di farina di tapioca denaturata, era pari al prelievo su 40 kg di orzo.

Secondo questo metodo di calcolo, le spese commerciali, ivi compresa la tassa di conguaglio, non potevano quindi essere oggetto di una detrazione, in quanto se ne era già tenuto conto nel calcolare il prelievo vigente per il prodotto di base, assunto come parametro per la determinazione dell'elemento mobile. Nella fattispecie, l'importo del prelievo era stato fissato al livello giusto, dal momento che l'elemento mobile era stato calcolato con riferimento al prelievo vigente per il prodotto più simile al prodotto trasformato di cui è causa. Esso avrebbe potuto essere modificato solo alle condizioni stabilite nell'art. 7, n. 2, 2° comma, del regolamento n. 55/62.

Applicando questo metodo di calcolo, era stato quindi impossibile tener conto della tassa di conguaglio nel fissare il prelievo per il prodotto in questione.

Richiamando la giurisprudenza di questa Corte, la Repubblica federale sostiene infine che la tassa di conguaglio non è una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, e non è quindi vietata dal trattato. Inoltre, a suo avviso, dalla sentenza 76-70 non si può affatto desumere che si dovesse tener conto della tassa di conguaglio «anche» nel calcolo del prelievo da riscuotere sui prodotti trasformati di cui all'allegato del regolamento n. 19/62. Nella suddetta sentenza, la Corte si è infatti limitata ad interpretare l'art. 4 di questo regolamento, norma che riguardava unicamente la fissazione del prezzo

d'entrata per i prodotti di base ivi menzionati, mentre nulla ha stabilito in merito al calcolo del prelievo relativo ai prodotti trasformati di cui al suddetto allegato.

2. *Sulla detrazione delle spese di denaturazione,* la Repubblica federale di Germania sostiene che, avendo l'art. 7, nn. 2 e 3 b), del regolamento n. 55/62 fissato dei prelievi molto meno elevati di quelli vigenti per la farina di tapioca non denaturata, le spese di denaturazione erano già state prese in considerazione. Non se ne poteva, di conseguenza, tener conto una seconda volta al momento della determinazione del prelievo.

La Repubblica federale conclude che, dovendosi risolvere la prima questione in senso negativo, la seconda diviene priva di oggetto.

C — Osservazioni della Commissione

Prendendo in esame anzitutto il problema della *tassa di conguaglio,* la Commissione ricorda che l'organizzazione comune del mercato dei cereali, creata col regolamento n. 19/62, comprendeva fra l'altro la riscossione di un prelievo sull' orzo e sulla farina di tapioca importati negli Stati membri. Il prelievo da applicare alla farina di tapioca non prodotta nella Comunità, che rientra fra i «prodotti trasformati» di cui all'art. 1, lett. d) e all'allegato del regolamento n. 19/62, non si calcolava, come quello dell'orzo, a norma degli artt. 10 e 4 di questo regolamento, bensì a norma dell'art. 14. Detto prelievo era composto di due elementi, l'uno «mobile» (art. 14, n. 1, A, b) e l'altro «fisso» (art. 14, n. 1, B). Il calcolo di questi due elementi e del prelievo da applicare in ciascun caso doveva essere effettuato dagli Stati membri, secondo i criteri definiti, per i prodotti trasformati a base di cereali, nel regolamento n. 55/62, e in ispecie agli artt. 2, 3, 4 e 7. Né questi articoli né altre norme del regolamento n. 19 o dei provvedimenti adottati per la sua attuazione, obbligavano o autorizzavano — direttamente o indirettamente — gli Stati membri ad includere nel prelievo, o a detrarre dallo stesso, la tassa di conguaglio riscossa sulle importazioni di farina di tapioca, in funzione del valore in dogana delle singole partite. È vero che gli Stati membri avevano la facoltà di stabilire, fra l'altro, il prezzo d'entrata in base al quale veniva calcolato il prelievo; tuttavia, essi non erano autorizzati a discostarsi dalle norme a tal fine stabilite da un regolamento, che — ai sensi dell'art. 189 del trattato — è un atto vincolante. Al di là dell'esecuzione matematica delle necessarie operazioni di calcolo, il regolamento n. 55/62 non lasciava agli Stati membri alcun margine di valutazione discrezionale.

D'altra parte, il fatto che il regolamento n. 55/62 nulla disponga, ai fini della determinazione del prelievo, circa la tassa di conguaglio, non costituisce un'anomalia rispetto al sistema dei prelievi istituito dal regolamento n. 19, ma risponde invece alla struttura e alle finalità del sistema stesso.

Per i cereali di cui all'art. 4 del regolamento n. 19, il prelievo mirava, in linea di principio, ad annullare completamente la differenza fra i prezzi del mercato mondiale e i prezzi garantiti all'interno. Nello Stato membro importatore, esso avrebbe dovuto portare il prezzo mondiale dei cereali importati al livello del prezzo indicativo, senza tuttavia superare quest'ultimo. Con questo sistema si doveva far sì che, in primo luogo, i cereali importati non venissero offerti, sul mercato interno considerato, al disotto del prezzo indicativo e, in secondo luogo, i prezzi interni non risentissero delle fluttuazioni dei prezzi del mercato mondiale e si stabilizzassero al livello del prezzo indicativo di base.

Per gli altri cereali di base ai sensi dell' art. 1 del regolamento n. 19, prodotti nella Comunità, ma non indicati nell'art. 4 dello stesso regolamento, e aventi in complesso importanza economica secondaria negli Stati membri, una garanzia così ampia in materia di prezzi non era invece necessaria, né era stata contemplata. Così pure, una siffatta garanzia non era necessaria nel caso dei prodotti

trasformati a base di cereali di cui all'art. 1, lett. d), e all'allegato, del regolamento n. 19, nella fattispecie della farina di manioca (tapioca), ottenuta da un cereale non coltivato nella Comunità. Benché sia stato necessario, anche per questo prodotto, aumentare i prezzi d'importazione mediante prelievi, al fine di evitare la concorrenza di sostituzione nei confronti dei principali prodotti indigeni, non vi era tuttavia alcuna ragione, in particolare per la farina di tapioca, di mantenere i prezzi di vendita all'interno entro determinati limiti. Per questi prodotti, quindi, non esisteva alcun inderogabile motivo per cui, nel fissare il prelievo, si dovesse tener conto della tassa di conguaglio, che, nel caso della farina di tapioca, ha l'effetto di far aumentare il prezzo di vendita interno.

Esaminando poi il problema della *detrazione delle spese di denaturazione,* la Commissione osserva che l'art. 7 del regolamento n. 55/62 teneva già sufficientemente conto dei diversi usi e dei divergenti rapporti di valore della farina di tapioca denaturata e della stessa farina non denaturata. Un'ulteriore detrazione a questo titolo non era contemplata, né era del resto necessaria. Anche su questo punto, inoltre, come su quello della tassa di conguaglio, l'accogliere la tesi dell'interessata implicherebbe una deroga al sistema dei prelievi e al metodo generale di calcolo, in un caso in cui tale deroga non sarebbe affatto giustificata. Inoltre, la riduzione del prelievo in proporzione delle spese sostenute dall'importatore, nei singoli Stati membri, per la denaturazione totale o parziale del prodotto importato equivarrebbe all'attribuzione di un premio di denaturazione, cui non corrisponderebbe alcun reale interesse pubblico nella Comunità.

Stando così le cose, e vista la fondamentale differenza di obiettivi e di strutture tra il prelievo percepito sulla farina di tapioca e quello relativo ai cereali di cui all'art. 4 del regolamento n. 19/62, è escluso che l'art. 7 del regolamento n. 55/62 si possa interpretare nel senso ch'esso imponga la detrazione della tassa di conguaglio o delle spese di denaturazione a carico dei singoli importatori. La detrazione delle spese individualmente sostenute è contemplata, infatti, solo in via eccezionale e si giustifica quindi, anche da un punto di vista equitativo, solo quando esista un solido fondamento di diritto positivo. Ora, questo fondamento non si trova nel diritto comunitario, né si può desumere dalla sentenza 76-70 della Corte di giustizia, poiché questa sentenza contiene unicamente indicazioni relative al calcolo dei prezzi d'entrata di cui all'art. 4 del regolamento n. 19/62.

La Commissione propone quindi che la prima questione venga risolta nel senso che «nel regime istituito dal regolamento n. 19, dal prelievo sulla farina di tapioca denaturata non doveva essere detratta la tassa di conguaglio riscossa all'importazione».

Stando così le cose, la seconda questione diventa priva di oggetto. Anche se nel prelievo relativo all'orzo — sul quale è basato il prelievo di cui trattasi nella fattispecie — si è tenuto conto della tassa di conguaglio percepita sull'orzo, questa tassa non ha nulla a che vedere con quella vigente per la farina di tapioca.

In diritto

1 Con ordinanza 27 marzo 1973, pervenuta in cancelleria il 17 aprile 1973, il Finanzgericht dell'Assia ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, alcune questioni vertenti sull'interpretazione di talune

disposizioni del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 (relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; GU 1962, n. 30) e del regolamento del Consiglio 30 giugno 1962, n. 55 (relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali; GU 1962, n. 34).

2 Con la prima questione si chiede se l'art. 14, n. 1, lett. A, b), del regolamento n. 19/62, in relazione all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 55/62, vada interpretato nel senso che dal prelievo sulla «farina di manioca denaturata» di cui alla voce 11.06 della tariffa doganale comune, si devono detrarre la tassa di conguaglio riscossa all'importazione del prodotto e le spese di denaturazione.

In caso affermativo, si chiede inoltre alla Corte di precisare in base a quali norme, in quale forma e in quale misura si dovrebbe allora detrarre la tassa di conguaglio di cui si è tenuto conto nello stabilire il prezzo d'entrata dell'orzo, dopoché il prelievo per la «farina di manioca denaturata» è stato calcolato in base a detto prezzo d'entrata, a norma dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 55/62.

3 Le suddette questioni riguardano il calcolo del prelievo sulla «farina di manioca denaturata», che rientra nella nozione di «prodotti trasformati» di cui all'art. 1, lett. d) e all'allegato del regolamento n. 19/62. Detto prelievo, che si calcola a norma dell'art. 14 di questo regolamento, è composto di due elementi, l'uno «mobile» e l'altro «fisso». Per i prodotti trasformati non contenenti prodotti di base di cui all'art. 1, lett. a), l'elemento mobile del prelievo doveva essere fissato, ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. A, b), tenendo conto della situazione del mercato dei prodotti trasformati contenenti i prodotti di base di cui sopra, ad essi più simili. In proposito l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 55/62 precisava che, per i prodotti trasformati di cui all'allegato del regolamento n. 19/62, elencati sotto la voce 11.06 della tariffa doganale comune, ivi compresa la «farina di manioca», l'elemento mobile del prelievo su un quintale di ciascuno di tali prodotti doveva essere pari — in deroga all'art. 2, n. 4 — al prelievo vigente su 40 kg di orzo, qualora il prodotto trasformato fosse stato sottoposto ad un processo di denaturazione. A norma dell'art. 7, n. 3, lett. b), l'elemento fisso del prelievo per i suddetti prodotti trasformati, fra i quali la «farina di manioca denaturata» era pari a zero.

4 Dalle suddette norme si desume che, contrariamente al regime istituito dall'art. 10, n. 2, del regolamento n. 19/62, in cui il prelievo può variare in funzione delle differenze esistenti fra prezzo cif e prezzo d'entrata, il regime instaurato dall'art. 14 dello stesso regolamento e dall'art. 7 del regolamento n. 55/62 contempla la riscossione di un prelievo il cui importo viene calcolato con riferimento a criteri prestabiliti, cioè al prelievo effettivamente applicato all'orzo, nonché all'aliquota fissa indicata dal legislatore.

In un sistema del genere, caratterizzato dal fatto che il calcolo del prelievo è determinato in tutti i suoi elementi dalla disciplina comunitaria, si deve quindi escludere che gli Stati membri possano influire sull'entità del prelievo mediante criteri di calcolo che non siano stati adottati dal legislatore comunitario, ed eventualmente detrarre dal relativo importo la tassa di conguaglio. La detrazione si ripercuoterebbe sull'aliquota dell'elemento fisso e dell'elemento mobile del prelievo, quali sono direttamente o indirettamente stabiliti dal regolamento n. 55/62.

Per quanto riguarda poi la detrazione delle spese di denaturazione, l'art. 7, nn. 2 e 3 b), del regolamento n. 55/62 stabiliva, per la «farina di manioca denaturata», un prelievo diverso da quello fissato, dai nn. 1 e 3 a) dello stesso articolo, per i prodotti trasformati che non avessero subito alcun processo di denaturazione.

Da questa disciplina si desume che il sistema di prelievi istituito dal suddetto art. 7 teneva già conto delle differenze esistenti fra i vari prodotti trasformati, con riguardo alla qualità e alla destinazione, a seconda che il prodotto avesse subito o meno un processo di denaturazione. L'importo delle spese di denaturazione non può quindi essere detratto dal prelievo vigente a norma dell'art. 7, nn. 2 e 3 b), del regolamento n. 55/62.

5 La prima questione va perciò risolta affermando che l'art. 14, n. 1, lett. A, b), del regolamento n. 19/62, in relazione all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 55/62, va interpretato nel senso che dal prelievo sulla «farina di manioca denaturata», di cui alla voce 11.06 della tariffa doganale comune, non si devono detrarre né la tassa di conguaglio riscossa all'importazione del prodotto, né le spese di denaturazione.

9 Poiché la prima questione va risolta negativamente, la seconda diviene priva di oggetto.

Sulle spese

7 Le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della ditta «E. Kampffmeyer» e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 40 e 177,
visto il regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962 n. 19,
visto il regolamento del Consiglio CEE 30 giugno 1962 n. 55,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht dell'Assia con ordinanza 27 marzo 1973, afferma per diritto:

L'art. 14, n. 1, lett. A, b) del regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962, n. 19, in relazione all'art. 7, n. 2, del regolamento dello stesso Consiglio 30 giugno 1962, n. 55, va interpretato nel senso che dal prelievo sulla «farina di manioca denaturata», di cui alla voce 11.06 della tariffa doganale comune, non si devono detrarre né la tassa di conguaglio riscossa all'importazione del prodotto, né le spese di denaturazione.

Lecourt Donner Sørensen Monaco Mertens de Wilmars
Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 dicembre 1973.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt